

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1495

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1995

Istituzione delle scuole di medicina veterinaria

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi economico-finanziaria del Paese; gli effetti della scelta di dare agli Atenei autonomia gestionale; il bisogno di garantire all'agricoltura e alla zootecnia italiana un supporto scientifico non episodico, sono fattori che spingono a riconsiderare la collocazione giuridica della facoltà di medicina veterinaria all'interno degli atenei. Nessuno ignora infatti che nella realtà della vita universitaria la facoltà di medicina veterinaria subisce le conseguenze emarginanti di rapporti di forza che, nella carenza di fondi per la ricerca e la didattica, privilegiano altre facoltà.

Il peso numerico dei docenti e degli studenti afferenti alle singole facoltà, la tradizione accademica, il prestigio sociale sembrano dare validità oggettiva a questa emarginazione intollerabile e dannosa per la stessa vitalità economico-produttiva del paese.

Tutto ciò avviene mentre il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali finanzia istituti di ricerca spesso avulsi dal sistema universitario con notevoli costi, nel disperato tentativo di fornire al mondo dell'agricoltura e dell'allevamento il supporto scientifico pratico senza l'ausilio del quale non c'è sviluppo competitivo nè garanzia di qualità dei prodotti.

Il presente disegno di legge, nel rispetto delle prerogative accademiche di tipo universitario della facoltà di medicina veterinaria che vanno gelosamente conservate, si propone l'obiettivo di rendere evidente e organico il naturale referente/committente per la facoltà: il mondo dell'agricoltura e dell'allevamento, il sistema agro-alimentare.

Coerentemente propone la trasformazione delle facoltà di medicina veterinaria in scuole di medicina veterinaria, con un

proprio consiglio d'amministrazione e senza che nulla delle attuali prerogative accademiche vada perso; viene creato un solido legame con le regioni, viene data visibilità alla scuola creando così le condizioni ottimali per la sua affermazione e per lo sviluppo di legami sempre più organici col mondo della produzione agro-alimentare.

È su questo legame che i problemi delle risorse economico-finanziarie necessarie per la facoltà, di sbocchi occupazionali per i laureati e le figure professionali previste dai diplomi intermedi ancorati ad essa trovano soluzione razionale e duratura.

Naturalmente saranno da riorganizzare gli istituti di ricerca del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, disciplinandone i rapporti con una facoltà i cui legami con le forze produttive operanti nel settore agro-alimentare saranno permanenti e organici.

L'articolo 1 del disegno di legge disciplina l'organizzazione delle scuole, individua i titoli che le stesse sono abilitate a rilasciare, richiama le regole alle quali debbono rifarsi e la organizzazione che possono darsi; l'articolo 2 indica i servizi che erogano e le condizioni per farlo; l'articolo 3 disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale non docente; l'articolo 4 stabilisce la normativa di attuazione della legge nella sua prima fase e la trasformazione delle facoltà di medicina veterinaria in scuole di medicina veterinaria e sancisce la presenza nel consiglio d'amministrazione delle scuole di rappresentanti della regione dove è ubicata la scuola. Non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi, in quanto le scuole avrebbero da parte del Ministero della università e della ricerca scientifica la dotazione attualmente assegnata alle facoltà di medicina veterinaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Natura e compiti delle scuole
di medicina veterinaria)*

1. Le scuole di medicina veterinaria, di seguito denominate «scuole», sono istituti superiori di istruzione di livello universitario, che rilasciano diplomi di laurea e diplomi universitari. Presso le scuole possono avere luogo corsi di dottorato.

2. Il reclutamento, l'inquadramento e la carriera del personale docente sono disciplinati dalle norme relative all'istruzione universitaria.

3. Le scuole godono dell'autonomia riconosciuta dalla legge alle università, in attuazione dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione.

4. Gli statuti delle scuole disciplinano l'ordinamento interno delle scuole stesse e le competenze rispettive degli organi di esse e dei singoli dipartimenti o istituti costituiti al loro interno, anche in relazione alle attività di cui all'articolo 2, in armonia con le disposizioni vigenti relative alle università.

Art. 2.

(Prestazione di servizi da parte delle scuole)

1. Nell'ambito della loro autonomia amministrativa, le scuole possono fornire servizi, gratuiti o a pagamento, ad enti pubblici o privati o a singoli utenti. Esse possono stipulare convenzioni con le regioni, al fine di coordinare i predetti servizi con quelli forniti dalle strutture veterinarie del Servizio sanitario nazionale, e di disciplinare i rapporti economici conseguenti.

2. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, al netto delle spese relative all'espletamento delle stesse, sono così ripartiti:

a) una quota è corrisposta a titolo di indennità al personale addetto al servizio. Tale quota è determinata dal consiglio di amministrazione della scuola secondo parametri che tengano conto della qualifica del personale e delle caratteristiche del servizio stesso, e non può comunque superare il 40 per cento dell'ammontare globale dei proventi; la somma corrisposta a ciascuna unità di personale non potrà a sua volta superare il 25 per cento della sua retribuzione annua complessiva;

b) una quota, determinata anno per anno dal consiglio di amministrazione della scuola e non inferiore al 20 per cento, è riservata dai singoli dipartimenti o istituti allo sviluppo della ricerca di base;

c) la quota restante è destinata dai singoli dipartimenti a spese di funzionamento ad acquisto di materiale didattico e scientifico o ad attività di ricerca applicata.

Art. 3.

(Personale non docente)

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale non docente delle scuole di medicina veterinaria, impiegato in mansioni non inerenti alle attività di cui all'articolo 2, è disciplinato dai contratti collettivi propri del personale non docente delle università.

2. In relazione allo sviluppo dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 2, le scuole possono assumere personale non docente, sulla base di contratti di lavoro di diritto privato. I predetti contratti sono distinti da quelli relativi al restante personale non docente, e possono essere a tempo determinato.

Art. 4.

(Prima attuazione della legge)

1. Le facoltà di medicina veterinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono costituite in scuole di

medicina veterinaria. La costituzione delle scuole, là dove alla predetta data esistono facoltà di medicina veterinaria, è inserita nel piano di sviluppo dell'università.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, si applicano le procedure previste dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con esclusione del parere di cui al comma 11 del predetto articolo 2 e salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. Gli stanziamenti aggiuntivi eventualmente necessari per la piena attivazione delle nuove strutture sono assegnati alla scuola dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a carico del proprio stato di previsione della spesa.

3. Del consiglio di amministrazione della scuola fanno parte due rappresentanti della regione nel cui ambito è ubicata la scuola, di cui uno designato dall'assessore competente in materia di agricoltura e uno designato dall'assessore competente in materia di sanità.

